

DIPARTIMENTO X  
POLLUCIONE AMBIENTALE E AGRICOLE

6 - AGO. 2002

Prot. N. 18353

Art. 27  
(Disposizioni transitorie per la classificazione  
in zone acustiche del territorio comunale)

1. In sede di prima applicazione, i comuni adottano la classificazione in zone acustiche del territorio comunale secondo le procedure di cui all'articolo 12, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le classificazioni in zone acustiche del territorio comunale, adottate alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore di proposta preliminare ai sensi dell'articolo 12. I comuni trasmettono i relativi provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai soggetti previsti dall'articolo 12, comma 2. A tali provvedimenti si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del citato articolo 12, ma con i termini ridotti della metà.

3. Entro un anno dalla data di pubblicazione della classificazione in zone acustiche di cui ai commi 1 e 2, i comuni coordinano gli strumenti urbanistici comunali, anche solo adottati, con la classificazione stessa. Tale coordinamento è verificato dalla provincia o dalla Regione in sede, rispettivamente, di verifica di conformità ovvero di approvazione degli strumenti urbanistici ai sensi degli articoli 33, 42 e 66 della l.r. 38/1999 e successive modifiche. Qualora gli strumenti urbanistici comunali siano stati adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, gli stessi possono essere verificati o approvati ai sensi della normativa citata, anche in assenza della classificazione in zone acustiche del territorio comunale, purché non sia decorso il termine di cui al comma 1.

4. In attesa che i comuni provvedano alla classificazione in zone acustiche ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano i limiti di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.

Art. 28  
(Riconoscimento dei tecnici competenti)

1. Fino alla data di esecutività della deliberazione prevista dall'articolo 20, comma 3, continua a produrre effetti la deliberazione della Giunta regionale 14 marzo 1996, n. 1450 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 30 maggio 1996, n. 15.

2. I tecnici competenti, già riconosciuti dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti di diritto nell'elenco previsto dall'articolo 20, comma 2.

3. Fino alla costituzione dell'elenco di cui all'articolo 20, comma 2, i tecnici competenti indicati al comma 2, continuano a svolgere la loro attività.

Art. 29  
(Disposizioni transitorie per attività rumorose già in esercizio)

1. I gestori o i responsabili delle discoteche, dei luoghi di intrattenimento danzante, dei circoli privati a ciò abilitati, delle attività di pubblico spettacolo, queste ultime solo se in luogo aperto, delle attività ricreative o sportive che utilizzino strumenti o impianti rumorosi in modo continuativo, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, entro sei mesi dalla stessa data, presentano ai comuni territorialmente competenti la documentazione di impatto acustico prevista dall'articolo 18, comma 1, ai fini della verifica del rispetto dei